



AOO Comune di Mantova c_e897

Prot: **0069234 - 16/10/2019**

Class: **4.9**

Orig: l

UO: **CONT**



PG 43657/2019

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO A CANONE FISSO DI SEI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL' ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L' OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER UN PERIODO DI VENTQUATTRO MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG 7954586C04

Verbale congiunto RUP e Commissione di Gara per la verifica dell'offerta anomala

L'anno duemiladiciannove (2019) alle ore 12:00 di oggi, 07.10.2019, presso la sede del Settore Polizia Locale , viale Fiume 8/A in Mantova, in seduta riservata si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento, Vicecomandante Luigi Marcone ed i membri della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto nominata con determinazione n. 2398 del 23.09.2019 per l'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto, composta da:

- Avv. Paolo Perantoni, Dirigente del Settore Polizia Locale in qualità di Presidente;
- Vice Commissario Lorenzo Luglio, del Settore Polizia Locale in qualità di membro;
- Dott.ssa Corradi Cristina, Istruttore Amministrativo e Contabile del Settore Polizia Locale, in qualità di membro;

convocati in ausilio al RUP, per procedere alla verifica delle giustificazioni dell'offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, come da precedente verbale prot. 66026 del 03/10/2019 risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Vera Maria Carrero, Istruttore Direttivo Settore Affari Generali - Uff. Contratti;

Premesso che:

- Per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione come sopra indicato, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
- Nella seduta aperta convocata il 03.10.2019 per l'apertura dell'offerta economica è stata disposta la verifica di anomalia, individuata ai sensi art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con nota a mezzo pec prot. 66021 del 03/10/2019 la società Project Automation S.p.A. è stata invitata a produrre documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta presentata
- La società Project Automation S.p.A. con nota a mezzo pec del 14.10.2019, acquisita al protocollo n. 68476, ha trasmesso giustificativi della propria offerta;
- Per la valutazione delle giustificazioni presentate dalla concorrente, il RUP ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di



qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita la procedura assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che


- d) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- e) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Dall'analisi della documentazione presentata, dalle indicazioni fornite, in merito alle scomposizioni dell'offerta in macrovoci, si ritiene che le giustificazioni prodotte, a cui si rinvia per relationem siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta, e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata, dalla società Project Automation S.p.A., che viene pertanto considerata CONGRUA.


Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016



La presente seduta si chiude alle ore 13:00.



IL RUP
Vicecomandante Luigi Marccone



Il Presidente
Avv. Paolo Perantoni

I Commissari:



(vice-Commissario Lorenzo Luglio)


(Dott.ssa Cristina Corradi)

Il Segretario

(Dott.ssa Vera Maria Carrero)